

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/18 e le nuove norme viticole

Germana Campelli

- Tecnico vitivinicolo di Confagricoltura Piacenza

PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO OCM vitivinicolo

Le misure attivate dall'Italia (un DM per ogni misura):

- **Promozione sui mercati dei paesi terzi** a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b);
- **Ristrutturazione e riconversione di vigneti** a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettere a), b) e d);
- **Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie** a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c);
- **Vendemmia verde** a norma dell'articolo 47;
- **Assicurazione del raccolto** a norma dell'articolo 49;
- **Distillazione dei sottoprodotti** a norma dell'articolo 52.

Delibera regionale num. 605 del 05/05/2017

3. AREA DELL'INTERVENTO

La Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.


Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO e/o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della Misura, per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

4. BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto, purché si trovino nelle condizioni di cui al punto successivo.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il consenso del proprietario.



5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- a) essere titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013; oppure
- b) avere già presentato almeno una:
 - domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
 - comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
 - comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento.

- c) essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- d) risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con posizione debitamente aggiornata e validata;
- e) aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione relativa alla campagna viticola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di sostegno. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero, così come disposto all'articolo 3 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015.

L'impresa deve inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che verrà controllata d'ufficio successivamente al ricevimento della domanda, ai sensi della normativa vigente.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano ai richiedenti che intendono presentare domanda di contributo per la sola sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, qualora non vi sia modifica alla forma di allevamento, e ai richiedenti che intendono presentare domanda di aiuto per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - su vigneti già realizzati o per i quali abbiano presentato domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle campagne precedenti. Tali richiedenti presentano apposita domanda di aiuto per la sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

7. SUPERFICIE VITATA OGGETTO DI CONTRIBUTO

La superficie vitata oggetto della domanda di aiuto deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

La superficie minima richiesta è pari a 0,5 ettari; tale limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi.

Gli interventi su filari singoli sono ammessi solo se contigui ad altro vigneto meccanizzabile.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44, comma 1) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

8. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammesse al sostegno sono:

- a) riconversione varietale,
- b) ristrutturazione, che consiste:
 - 1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
 - 2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

- c) Il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- d) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:
 1. razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano l'impianto di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento);
 2. realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

10. MODALITA' TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle riconosciute “idonee” alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed iscritte nel relativo elenco. Non sono ammesse le varietà “in osservazione” al momento della presentazione della domanda.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere “certificato” o di categoria “standard”.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

Indicazioni tecniche per la “Collina”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare: 420 A, 161-49, 157-11, 110 Richter, S.O.4, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, 41 B (nel caso di terreni particolarmente ricchi di calcare), Kober 5 BB (specialmente per ristoppio), ed anche 3309, 101-14 e Swarzmann, da scegliere tutti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC. In casi particolari possono essere utilizzati 775 Paulsen e 779 Paulsen;

per i sestri d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;

11. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- siano utilizzate autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00 quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di presentazione della richiesta di collaudo.

Sono ammesse ai finanziamenti domande di contributo relative ai soli vigneti idonei alla produzione di vini DO e IGT.

ENTITA' DELL'AIUTO

ZONA	RISTRUTTURAZIONE	PROCEDIMENTO	CONTRIBUTO PER ESTIRPO €/ha	CONTRIBUTO PER MANCATO REDDITO €/ha	CONTRIBUTO PER REIMPIANTO €/ha	CONTRIBUTO TOTALE €/ha
collina	vigneti idonee alla <u>meccanizzazione integrale</u>	estirpo con reimpianto	900	2.000	8.500	11.400
	vigneti idonei alla mecc. Integr. <u>Esclusa potatura</u>	estirpo con reimpianto	900	2.000	8.000	10.900
ZONA	RISTRUTTURAZIONE	PROCEDIMENTO	CONTRIBUTO PER ESTIRPO €/ha	CONTRIBUTO PER MANCATO REDDITO €/ha	CONTRIBUTO PER REIMPIANTO €/ha	CONTRIBUTO TOTALE €/ha
collina	vigneti idonee alla <u>meccanizzazione integrale</u>	reimpianto con autorizzazione da conversione diritto	0,00	0,00	8.500	8.500
	vigneti idonei alla mecc. Integr. <u>Esclusa potatura (guyot)</u>	reimpianto con autorizzazione da conversione diritto	0,00	0,00	8.000	8.000

ZONA	RISTRUTTURAZIONE	PROCEDIMENTO	CONTRIBUTO PER ESTIRPO €/ha	CONTRIBUTO PER MANCATO REDDITO €/ha	CONTRIBUTO PER REIMPIANTO €/ha	CONTRIBUTO TOTALE €/ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale	Reimpianto anticipato con estirpo dopo collaudo	0,00	0,00	8.500	8.500
collina	vigneti idonei alla mecc. Integr. <u>Esclusa potatura (guyot)</u>	Reimpianto anticipato con estirpo dopo collaudo	0,00	0,00	8.000	8.000
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale	Reimpianto anticipato con estirpo entro data collaudo	900	0,00	8.500	9.400
collina	vigneti idonei alla mecc. Integr. <u>Esclusa potatura (guyot)</u>	Reimpianto anticipato con estirpo entro data collaudo	900	0,00	8.000	8.900

	Ristrutturazione/ riconversione	Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori	contributo massimo per la realizzazione dei lavori
		euro/Ha	euro/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	17.000,00	8.500,00
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	16.000,00	8.000,00

	Riconversione	Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori	contributo massimo per la realizzazione dei lavori
		euro/Ha	euro/Ha
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale o parziale delle operazioni colturali (esclusa potatura)	2.800,00	1.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura)	4.800,00	2.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura) e riconversione varietale mediante sovrainnesto	7.600,00	3.800,00

Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuta una spesa ad ettaro di euro 1.400,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 700,00. In caso di realizzazione di impianto sub irriguo è riconosciuta una spesa ad ettaro di euro 2.400,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 1.200,00. Sono ammesse a contributo le opere irrigue che ricadono nel poligono del vigneto.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE E GESTIONE FINANZIARIA

La domanda di aiuto è presentata entro il 30 giugno 2017. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento.

I lavori di ristrutturazione e riconversione vigneti per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda.

La domanda contiene, almeno, i dati identificativi del richiedente ed il CUAA, nonché i seguenti elementi:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Gli elementi di cui sopra devono essere assolutamente esplicitati nella domanda pena l'ammissibilità della stessa. Quanto previsto alla lettera b) è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie ed è vincolante sul piano finanziario: il beneficiario è tenuto a presentare domanda di pagamento secondo il cronoprogramma allegato alla domanda iniziale.

Eventuali variazioni di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), in particolare, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta che potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario. Poiché la modifica della data di fine lavori incide sulla gestione delle risorse finanziarie, sono ammesse solo variazioni che ne prevedano il posticipo, nei limiti della tempistica definita al punto 13.

domande.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo.

Ciascun Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute, verificando:

- **la completezza e regolarità della domanda;**

I Servizi competenti provvederanno alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa nella fase di ammissibilità e nella fase di liquidazione.

13. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

PAGAMENTO A SALDO

Le opere ammesse a contributo devono essere realizzate entro il 31 maggio 2018.

I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, fanno pervenire ai Servizi territoriali competenti, secondo le modalità definite da AGREA, la domanda di collaudo degli interventi realizzati e di pagamento a saldo con la necessaria documentazione di rendicontazione

PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEIUSSIONE

Qualora il beneficiario alla data del 31 maggio 2018 abbia iniziato ma non concluso le operazioni previste dalla domanda di aiuto entro i successivi 10 giorni dovrà presentare richiesta di pagamento anticipato, secondo le modalità previste da AGREA, con indicazione della data di termine lavori e nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto 12 lettera b) presentato in allegato alla domanda di aiuto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio con i lavori di preparazione del terreno che accoglierà il vigneto.

L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso; il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, fatta salva la disponibilità effettiva di risorse nell'annualità di conclusione dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Le opere ammesse a contributo anticipato devono essere terminate entro il 31 maggio 2019 o entro il 31 maggio 2020. Il beneficiario entro i successivi 10 giorni dovrà presentare richiesta di pagamento di saldo secondo le modalità previste da AGREA.

Nel cronoprogramma allegato alla domanda di aiuto il beneficiario deve indicare la data scelta per la presentazione della suddetta domanda.

Se la domanda di saldo non è presentata entro il termine indicato dal beneficiario la domanda di aiuto decade, salvo in caso di forza maggiore e altre circostanze eccezionali qualora:

14. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono eleggibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Non sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto di materiale usato o di recupero.

Non sono, inoltre, ammissibili i costi relativi a:

- normale gestione del vigneto finalizzata alla manutenzione ordinaria;

Sono ammissibili al sostegno i contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti, a condizione che il Piano nazionale di sostegno sia modificato in tal senso e approvato dalla Commissione Europea.

Come previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura (lavori in economia) non può superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione. Pertanto le spese relative ai contributi in natura non possono costituire più della metà della spesa ammissibile.

Al fine di assicurare coerenza tra il contributo e la spesa sostenuta, alla domanda di collaudo e saldo deve essere allegato il computo metrico consuntivo dei lavori con allegati i giustificativi di spesa con relativi pagamenti e i lavori svolti in economia. Nel caso di lavori in economia il computo metrico deve contenere l'indicazione dei materiali e dei macchinari utilizzati, delle ore lavorate e della manodopera impiegata, per dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali, sia in ordine alle attrezzature impiegate sia alla disponibilità di manodopera.

15. CONTROLLI

Le superfici che beneficiano di aiuto per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione delle operazioni. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

Per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal 30 settembre. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono superfici vitate estirpate prima del 30 settembre, fatta salva la deroga prevista al punto 12.

16. RECUPERI E PENALITA'

Per la liquidazione dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di modifiche approvate al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50% l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- c) supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Nel caso in cui le situazioni difformi siano rilevate su una superficie inferiore al 50% di quella oggetto della domanda ammessa a contributo il pagamento è ridotto in misura proporzionale.

Per situazioni difformi riscontrate in sede di collaudo che comportano l'esclusione dal pagamento s'intendono:

- difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità della stessa;
- fallanze in misura superiore al 25%.

17. VARIANTI TECNICHE E MODIFICHE AL CRONOPROGRAMMA

Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della domanda, è ammessa la presentazione di un'unica richiesta di variante esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della domanda, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

Se la variante comporta il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento, il Servizio territoriale competente avvia il procedimento di revoca. Qualora il beneficiario abbia già percepito l'aiuto in anticipo si provvederà alla escussione della fidejussione.

Le varianti non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto a quello approvato. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto all'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

La richiesta di variante relativa, tra l'altro, alla tipologia di intervento, alle dimensioni dello stesso, nonché a modifiche relative a vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento, deve essere presentata secondo le modalità stabilite da AGREA 30 giorni prima della data di fine lavori indicata dal cronoprogramma e deve essere opportunamente motivata. La richiesta di variante presentata dopo tale termine si intende respinta.

La variante che comporta anche modifica del cronoprogramma di cui al punto 12 lettera b) deve essere comunicata almeno 90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori ed autorizzata dal Servizio territoriale competente prima della sua esecuzione. Tali varianti devono essere comunicate immediatamente al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ai fini della determinazione delle risorse disponibile per l'attivazione di nuove domande sull'annualità finanziaria di riferimento.

18. VINCOLI

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, sono soggette ai seguenti vincoli:


- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato secondo le modalità definite dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa dell'Unione europea. Qualora nel periodo vincolato sia riscontrata la modifica del sistema di allevamento finanziato che determini un


importo indebitamente percepito tale violazione comporta la revoca parziale del contributo ed il recupero calcolato in base alla differenza tra i diversi livelli di sostegno dei sistemi di allevamento.

SCHEMA RIASSUNTIVO



RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO

CI SONO DUE POSSIBILITA'



NOTA BENE: PER L'ANNO 2017- 18: OBBLIGO DI PRESENTARE UN'UNICA VARIANTE SIA DI NATURA TECNICA CHE RELATIVA AL CRONOPROGRAMMA!!!!!!

PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO OCM vitivinicolo

Introdotta dal Regolamento 1234/2007 – OCM unica

Confermato dal Regolamento 1308/2013 – OCM unica

primo periodo di programmazione 2009-2013

secondo periodo di programmazione 2014-2018

**in corso di redazione il terzo programma
nazionale di sostegno: 2019-2023
(trasmissione alla UE entro il 1 marzo 2018).**

ALLEGATO I

Programma nazionale di sostegno

Esercizi finanziari 2019-2023	Stato membro ⁽¹⁾ : ITALIA
Data di notifica ⁽²⁾ : 1 MARZO 2018	Numero di revisione:

A. Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi

b) [Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: SI

2. a) [Ristrutturazione e riconversione di vigneti a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettere a\), b\) e d\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: SI

b) **Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:**

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: SI

3. **Vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013:**

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: SI

6. **Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013:**

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: SI

b. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI TENUTE:

Nel corso delle consultazioni che si sono svolte con i rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle Organizzazioni professionali è emersa la volontà di mantenere inalterato l'attuale assetto del PNS presentato il 1° marzo 2017 e di procedere, quindi, unicamente ad un allineamento con la nuova normativa europea.

Si è deciso, per il momento, di evitare mutamenti radicali del vigente assetto, in attesa di valutare le novità normative che interverranno successivamente il 2020 con la riforma della PAC, al fine di sfruttare al massimo le novità intervenute.

Unica eccezione a tale impostazione generale è rappresentata dalla decisione di non prevedere più il finanziamento per la misura "assicurazione del raccolto", considerate le condizioni più favorevoli introdotte dal c.d. regolamento omnibus nella analoga misura finanziata con i fondi dello Sviluppo Rurale.

Quindi, si è convenuto di mantenere il sostegno finanziario alle seguenti misure:

1. PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
2. RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
- 2 a REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI
3. INVESTIMENTI
4. VENDEMMIA VERDE

Grazie per l'attenzione

Germana Campelli

germana.campelli@confagripc.it

